

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6083 del 15/11/2017
Oggetto	AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. CAMPREMOLDO SOPRA, VIA CASTELBOSCO N. 24. MODIFICA AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6288 del 14/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AGT SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, LOC. CAMPREMOLDO SOPRA, VIA CASTELBOSCO N. 24. MODIFICA AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Preso atto che:

- l'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 ha comportato tra l'altro l'abrogazione del DPR 203/88 e l'attribuzione delle funzioni autorizzatorie alle regioni, con conseguente venir meno della delega alle province delle funzioni stesse come prevista dalla L.R. 3/99;
- l'art. 5 della L.R. 1.6.2006 n. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1. la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1134 del 7.6.2011 con cui è stato disposto di rinnovare alla ditta A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE (COD. FISC. 01192700332) - ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico del Comune di Comune di Gragnano Trebbiense (PC) con nota 27.12.2010 prot. 7747 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di produzione di energia elettrica da biogas generato dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e effluenti zootecnici e per l'allevamento bovini da latte (1326 capi ospitati nell'allevamento di Castelbosco), sito in Comune di Gragnano Trebbiense, loc. Campremoldo Sopra, via Castelbosco n. 24 con l'osservanza dei limiti di emissione e prescrizioni ivi riportati. Detta determinazione è confluita nel provvedimento conclusivo del procedimento del SUAP n. 3877 del 20.6.2011;
2. la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2793 del 28.12.2011 (confluita nel provvedimento conclusivo del procedimento del SUAP n. 4989 del 21.8.2012) con cui l'autorizzazione di cui al punto precedente è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni Regionali relative agli impianti a biogas, ossia la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, le Delibere della Giunta Regionale n. 1495/2011 e n. 1496/2011;
3. l'atto n. 7460 del 31.12.2014 con cui il SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense concludeva un procedimento di PAS attivato dall'Azienda A.G.T. s.s. in data 18.3.2014, comprendente anche l'aggiornamento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti; nel dettaglio le variazioni sono le seguenti:
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le modifiche riguardano una diversa modalità di funzionamento della linea AGT1 nella quale l'essiccazione avverrà non più utilizzando direttamente i fumi di combustione del relativo motore, bensì tramite uno scambiatore di calore, con la conseguenza che i fumi di combustione del cogeneratore saranno emessi sempre tramite E1 e non più attraverso E6a ed E6b nei quali non si troveranno più gli inquinanti derivanti dalla combustione del biogas;
 - per quanto attiene la linea AGT2 viene proposto di effettuare gli autocontrolli riguardanti i prodotti di combustione del biogas derivanti dal cogeneratore direttamente ad E2;
 - la modifica prospettata per lo stabilimento di Gragnano comporta, altresì, un aumento della capacità massima della mandria che sarà quindi la seguente:

categoria	n. capi
Capi in produzione	1196
Vitelli	352

- impiego esclusivamente di sottoprodotti definiti dall'art. 183 comma 1 lettera qq) del D.lgs 152/06, per i quali ricorrono contemporaneamente i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 184 bis del Decreto stesso;
- alla conclusione dei vari progetti di ampliamento del centro "Castelbosco" e la realizzazione della linea "Frattina" in Agazzano i quantitativi di biomasse utilizzabili sono così riassunti:

IMPIANTO "AGT 1" - GRAGNANO TREBBIENSE

<i>Biomassa</i>	<i>Quantità t/anno</i>
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (LIQUAME E LETAME)	13584
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA	7663
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	0
TOTALE (CON AGGIUNTA ACQUE REFLUE)	24477

IMPIANTO "AGT 2" – GRAGNANO TREBBIENSE

<i>Biomassa</i>	<i>Quantità t/anno</i>
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (LIQUAME E LETAME)	7455
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA	8612
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	0
TOTALE (CON AGGIUNTA ACQUE REFLUE)	17451

IMPIANTO "FRATTINA" – AGAZZANO

<i>Biomassa</i>	<i>Quantità t/anno</i>
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (LIQUAME E LETAME)	11518
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA	1026
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	0
TOTALE (CON AGGIUNTA ACQUE REFLUE)	13564

- le biomasse complessivamente alimentate ai due impianti di digestione anaerobica presenti nello stabilimento di Gragnano T.se saranno le seguenti:

tipologia	Quantità [t/anno]
Effluenti solidi	11438,88
Effluenti liquidi	9602
Silo mais	8139,5
Fieno di erba medica	1919,69
Farina di mais umida	921,45
Farina di mais secca	1842,91
Melasso	3455,45
Acque aggiuntive	4614,69
totale	

RILEVATO CHE:

- nell'atto n. 7460 del 31.12.2014 del SUAP il limite di COV (espressi come Ctot escluso il metano) era confermato **temporaneamente** secondo le modalità previste dalla DGR 1496/11, facendo tuttavia salva l'obbligatorietà di considerarlo comprensivo del metano qualora fossero state emanate dalla Regione Emilia Romagna indicazioni tali da indurre la Provincia ad avviare immediatamente le procedure per modificare i contenuti del proprio atto autorizzativo, (ciò in quanto la giurisprudenza - sentenza n. 3316/2014 del 2.7.2014 del Consiglio di Stato, relativa ad un caso verificatosi in Regione Piemonte- era di diverso avviso);
- il DM 19.5.2016 n. 118 ha aggiornato i limiti di emissione in atmosfera per il carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas stabilito dal D.Lgs. 152/06, riducendolo, per i motori, da 150 a 100 mg/Nm³ con la specificazione che il limite debba essere inteso escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;
- il DM 118/16 ha stabilito che per gli impianti installati prima della sua entrata in vigore, i nuovi valori di emissione in atmosfera avrebbero dovuto essere rispettati entro il 31 dicembre 2016; a tal fine il gestore dello stabilimento avrebbe dovuto richiedere all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti;
- sia la Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 sia l'autorizzazione rilasciata alla ditta in oggetto hanno inteso che i limiti del COT si debbano considerare escluso il metano;
- con nota 14.9.2016 (prot. Arpae n. 9838 del 15.9.2016) la ditta A.G.T. s.s. ha comunicato che i propri impianti risultano già conformi ai nuovi limiti introdotti dal DM 118/16;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1648/2016 con cui la Regione Emilia Romagna provvedeva ad aggiornare i limiti stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1496/11 alla luce di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 118/2016;

VISTA altresì la seguente documentazione:

1. domanda di PAS del 28.5.2015 della ditta A.G.T. s.s. pervenuta, tramite il Comune di Gragnano Trebbiense, alla Provincia di Piacenza (prot. prov.le n. 37373 del 8.6.2015) con cui la ditta chiedeva la variazione della dieta dei digestori inserendo tra le biomasse la crusca di frumento in sostituzione dell'insilato di mais e la revisione dei limiti di emissione E10A ed E10B per l'inquinante acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl) derivante non solo dal motore ma anche dal processo di essiccazione. A tal proposito la ditta ricordava che il limite stabilito era conseguenza di un calcolo che teneva conto della diluizione del flusso limite di HCl applicabile al solo motore in una portata maggiore, pertanto chiedeva l'incremento del limite da 1 a 5 mg/Nm³;
2. nota del Comune di Gragnano Trebbiense prot. 513 del 26.1.2017 (prot. Arpae n. 946 del 26.1.2017) con cui era trasmessa documentazione dell'azienda a seguito di visita ispettiva del Servizio Territoriale di Arpae; in detta documentazione era specificato, tra l'altro, che le linee di trattamento trattamento sono state recentemente oggetto di interventi di razionalizzazione e miglioramento che, nel caso dell'impianto AGT1, non risultavano ancora conclusi. Gli interventi in progetto per la linea AGT1 prevedono tra l'altro la **completa sostituzione dell'attuale impianto di essiccazione con un modello analogo a quello già installato per la linea AGT2 (intervento che sarà oggetto di specifica PAS)**. In tal modo, al completamento delle opere, lo schema della linea AGT1 sarà pressoché sovrapponibile a quello dell'impianto AGT2, già operativo;
3. nota acquisita al prot. Arpae n. 9843 del 16.8.2017 con cui l'Azienda riscontrava la lettera della Struttura Autorizzazioni e Concessioni prot. n. 2109 del 24.2.2017. In particolare era specificato che gli autocontrolli alle emissioni E6a/E6b ed E10a/E10b (cioè le coppie di camini a servizio dei due impianti di essiccazione del digestato) non erano stati eseguiti a causa di particolari contingenze. L'azienda ricordava che l'essiccatoio AGT1 (punti E6a/E6b) ha mostrato, nel periodo di esercizio, ripetuti inconvenienti cui l'Azienda ha cercato di ovviare con successivi interventi di messa a punto (tra i quali anche la modifica nell'utilizzo del calore derivante dai gas di scarico del cogeneratore, descritta nella pratica PAS di variante non essenziale presentata nel marzo 2014 e nelle successive integrazioni), che però non hanno sortito gli effetti sperati. Il funzionamento dell'essiccatoio è sempre risultato discontinuo, rendendo estremamente complessa la definizione di un'attività duratura, tale da consentire prelievi analitici che potessero fornire risultati stabili e consolidati. L'insoddisfacente funzionamento dell'essiccatoio AGT1 è stato anche origine della decisione di non procedere alla prevista installazione di un essiccatoio "gemello" sulla linea di trattamento AGT2, ma di affidarsi a un impianto con differente processo di essiccazione (modifica impiantistica anche questa notificata nella pratica PAS di variante non essenziale presentata nel marzo 2014). La nuova

soluzione adottata, che opera l'essiccazione della frazione liquida chiarificata (a differenza di quanto avviene nell'impianto AGT1, che agisce su quella palabile), ha però evidenziato, rispetto alla tipologia originariamente prevista, a differenti valori di emissione, superiori (per uno dei parametri valutati e precisamente HCl) a quelli elencati nell'atto di autorizzazione (Aggiornamento del Provvedimento Conclusivo del Procedimento prot. n°7460 del 31/12/2014). Tale sfioramento è stato riscontrato all'atto delle analisi preliminari per la messa a regime dell'impianto e ha condotto alla richiesta di variazione delle emissioni in atmosfera contenute nella PAS di cui all'oggetto (presentata al Comune di Gragnano Trebbiense in data 28.5.2015). A seguito del riscontro dello sfioramento, l'Azienda riferiva di non aver più potuto procedere all'effettuazione delle analisi per la messa a regime dell'impianto e ha richiesto la variazione del limite di emissione per potersi adeguare a quanto previsto dall'atto di autorizzazione e comunicava **l'intenzione di risolvere gli inconvenienti connessi al discontinuo funzionamento dell'impianto di essiccazione AGT1 con la sostituzione con un impianto analogo a quello in funzione sulla linea AGT2; data l'onerosità dell'investimento, l'Azienda non era in grado di stabilire una data certa per l'installazione dell'impianto sostitutivo;**

ACQUISITI:

- il parere reso dal S.T. di Arpae di Piacenza formulato con nota n. 12023 del 28.9.2017 con il quale, erano, tra l'altro, indicati nuovi limiti di emissione per E10A ed E10B;
- il parere del Comune di Gragnano Trebbiense con nota n. 7240 del 27.10.2017 (prot. Arpae n. 13536 del 27.10.2017), favorevole alla modifica non sostanziale della ditta;

RITENUTO pertanto necessario modificare, aggiornandola, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, sia per confermare definitivamente il limite di emissione dei Composti organici volatili (espressi come Ctot), sia per rettificare il limite di concentrazione di HCl stabilito per E10A ed E10B per tener conto del contributo a tale inquinante dato dal materiale da essiccare. Detta modifica può intendersi come non sostanziale ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola come segue - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 - l'autorizzazione concessa alla **A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE** (COD. FISC. 01192700332) con Det. Dir. 1134/2011 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da biogas generato dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e effluenti zootecnici e per l'allevamento bovini da latte, svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) loc. Campremoldo Sopra, via Castelbosco n. 24:
 - **confermando** il limite dei Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot) già stabilito alle emissioni E1, E2, E6A, E6B, E10A, E10B e conseguentemente eliminando la seguente prescrizione:

"si fa riserva di modificare il limite di concentrazione dei composti organici volatili stabiliti per E1 ed E2 e di richiedere un eventuale adeguamento del sistema di abbattimento delle emissioni alla luce delle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Emilia Romagna a seguito di specifico quesito posto dalla Provincia in ordine alla necessità di considerare il limite per il COV come comprensivo delle concentrazioni di metano";
 - **sostituendo** il limite di emissione dell'inquinante Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl) E10A ed E10B con il seguente:

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------
 - **integrandolo** la Det. Dir. 1134/2011 con la seguente prescrizione:

entro il 31.12.2017i, il gestore dovrà effettuare almeno tre controlli **delle emissioni E10A ed E10B** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni ed almeno un autocontrollo delle

*emissioni **E6A ed E6B**, comunicandone gli esiti ad Arpae di Piacenza ed al Comune di Gragnano Trebbiense **entro il 31.1.2018**;*

2. **di dare atto** che:

- resta fermo quanto disposto dall'autorizzazione di cui alla Det. Dir. 1134/2011 e s.m.i. e non espressamente modificato dal presente provvedimento;
- la modifica dell'essiccatoio AGT1 è soggetto agli obblighi stabiliti dall'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.